



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 100/14/CONS

**AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, MEDIANTE
CESSIONE DEL PACCHETTO DI CONTROLLO AZIONARIO DELLA
SOCIETÀ TVA S.R.L., DAI SIGNORI ALESSANDRA BARBAGLI E GRETA
SETTINELLA AI SIGNORI PATRIZIO MAESTRINI E MATTIA MAESTRINI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 13;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 646/06/CONS, del 9 novembre 2006, recante *“Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*;

VISTA la delibera n. 181/09/CONS, del 7 aprile 2009, recante *“Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri”*;

VISTA la delibera n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, recante *“Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, come modificato dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 366/10/CONS, del 15 luglio 2010, recante “Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) con l’istanza del 18 febbraio 2014 (prot. n. 7810), presentata, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/97, con le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, della delibera n. 646/06/CONS, il sig. Patrizio Maestrini, nato a omissis, residente a omissis c.f. n. omissis e il sig. Mattia Maestrini, nato a omissis residente a omissis c.f. n. omissis, in qualità di soci della società TVA s.r.l., hanno chiesto l’autorizzazione al trasferimento del pacchetto di controllo azionario della società TVA s.r.l.;

2) il trasferimento di proprietà in esame è stato posto in essere attraverso un contratto di cessione di quote della società TVA s.r.l. stipulato in data 9 luglio 2013, (atto ai rogiti del notaio dott. Vieri Grillo di Siena rep. 19818/10493), mediante il quale i soci Alessandra Barbagli (titolare di una quota di capitale pari al 50%) e Greta Settinella (titolare di una quota di capitale pari al 50%), hanno trasferito le loro quote sociali, rispettivamente, ai signori Patrizio Maestrini e Mattia Maestrini, che conseguentemente hanno acquisito l’intero capitale sociale della società TVA s.r.l.;

3) la società TVA s.r.l.:

- è una società a responsabilità limitata iscritta al registro delle imprese di Siena n. 01914200512;

- è controllata, con quote pari al 50% del capitale sociale dai signori Patrizio Maestrini e Mattia Maestrini;

- non controlla nessuna società;

- è iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) dal 20 novembre 2007 con il numero 16152 in qualità di soggetto esercente attività di fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale con i marchi “Arezzo TV”, “Tirreno Channel” “TNN



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tele Toscana Nord” e *“Radio 5 Siena”* (autorizzazioni MISE n. DGSCER/DIV/III/83302 del 19/11/2011 e DGSCER/DIV/III/83302 del 21/03/1994);

4) a corredo dell’istanza di trasferimento di proprietà in esame, i signori Patrizio Maestrini e Mattia Maestrini hanno unito una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante il possesso, da parte della medesima società - soggetto giuridico di nazionalità italiana – dei soci e del suo amministratore, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di settore e che in particolare, dalla documentazione presentata si evince che:

- *“in capo agli amministratori della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”*

- *“in capo al legale rappresentante della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;*

- *“non sussistono restrizioni all’operazione da parte di altri organismi pubblici”;*

5) nell’autorizzazione relativa ai trasferimenti di proprietà ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni, di decadenza o estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio;

6) il presente provvedimento non può costituire in alcun modo titolo pregiudiziale, né intervenire in rapporti tra le parti, e tra queste ed il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni con il quale si svolge il rapporto di autorizzazione generale, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato riguardanti le prerogative connesse all’autorizzazione generale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento di proprietà mediante cessione del pacchetto di controllo azionario, della società TVA s.r.l., dai signori Alessandra Barbagli e Greta Settinella ai signori Patrizio Maestrini e Mattia Maestrini.

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi agli atti di accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni in ordine al possesso, in capo all'acquirente, dei requisiti per ottenere un'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, previsti dalla delibera n. 353/11/CONS, anche ai fini del rispetto delle disposizioni normative nazionali e comunitarie o di atti di natura giurisdizionale.

3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Copia della presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni, per quanto di competenza.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani